

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

**R.D. 318 del 1942**  
**CAPO I - Disposizioni di attuazione**

### **Art. 25 Articolo 25 (Abrogato)**

Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto.

Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del presidente della Repubblica, è sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.

L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.